

APE Sociale: entro il 31 Marzo la domanda di certificazione dei requisiti

Scade il 31 marzo la prima finestra per invio all'INPS dell'istanza di verifica dei requisiti per gli assicurati che maturano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi nel 2020

Scade il 30 marzo la prima finestra per **presentare all'INPS domanda di certificazione del diritto ad Ape sociale**, l'anticipo pensionistico destinato a disoccupati, caregiver, invalidi e lavoratori addetti ai lavori gravosi, prorogato per il 2020 dall'ultima manovra finanziaria. I requisiti anagrafici e contributivi richiesti sono: **almeno 63 anni di età e 30 o 36 anni di contributi**, a seconda delle quattro categorie cui è destinato, riepilogate in tabella:

Disoccupati	Condizione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano terminato di percepire l'indennità (NASPI) da almeno 3 mesi	63 anni età 30 anni ctr
Cura disabili	Cura da almeno sei mesi , del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, L. 104/92. Dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.	63 anni età 30 anni ctr
Invalidi	Riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%	63 anni età 30 anni ctr
Addetti a lavori gravosi	Lavoratori dipendenti che abbiano svolto una o più attività gravose ai sensi del DPCM 87/2017 come modificato dal D.M. 5.2.2018 per almeno sette anni negli ultimi dieci o per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa;	63 anni età 36 anni ctr
Addetti a lavori usuranti	Lavoratori dipendenti impiegati in mansioni usuranti o turni notturni (D.Lgs. 67/2011).	63 anni età 36 anni ctr

Solo in presenza di accoglimento dell'istanza da parte di Inps, che dovrà rispondere certificando il possesso dei requisiti o rigettando la richiesta con decisione motivata, è possibile presentare la domanda di Ape vera e propria.

In questo numero:

INPS: APE Sociale: entro il 31 Marzo la domanda di certificazione dei requisiti,

Emergenza coronavirus: il nuovo decreto del governo e le prime indicazioni pratiche

Emergenza coronavirus - accesso al Fondo di Integrazione Salariale D.Lgs. 148/2015 ,

INPS: disponibile la C.U. 200

Immigrazione:

Legge ERP Regione Lombardia Illegittimo il requisito dei 5 anni di residenza o di lavoro,

Coronavirus:

1-Chiusura degli Uffici Immigrazione delle Questure,

2- Sospensione termini: i chiarimenti del Ministero dell'Interno,

3- Limitazioni dell'attività giudiziaria,

4- Validità della tessera sanitaria.

L'APE Sociale è una prestazione non pensionistica entrata nel nostro ordinamento con lo scopo di accompagnare alla pensione di vecchiaia lavoratori, in possesso di particolari requisiti soggettivi e di condizione sociale.

Per chi ha già cessato l'attività lavorativa dipendente è opportuno presentare contestualmente domanda di certificazione e domanda di prestazione.

Rimarchiamo l'importanza di presentare tempestivamente le domande di certificazione: nel 2020 sono infatti previste tre finestre di presentazione cui corrispondono altrettante fasi di verifica dei requisiti: la prima per le richieste prodotte entro il 31 marzo 2020 (cui l'Inps dovrà rispondere entro il 30 giugno); la seconda per quelle prodotte dal 1° aprile al 15 luglio 2020 (cui l'Inps dovrà dare risposta entro il 15 Ottobre); e l'ultima per le istanze prodotte tra il 16 luglio ed il 30 novembre 2020 (cui l'istituto dovrà rispondere entro il 31 dicembre). **Questa articolazione premierà sicuramente le istanze con data di presentazione più remota, mentre le domande presentate successivamente saranno accolte solo in presenza di risorse finanziarie residue.**

Emergenza coronavirus: il nuovo decreto del governo e le prime indicazioni pratiche

Come sapete la situazione sul tema in argomento è in rapida evoluzione, sia per quanto riguarda **gli aspetti sanitari sia per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi**: ultimo in ordine di tempo il **DPCM 9 marzo 2020** "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.", pubblicato in GU n. 61 del 973 (Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20A01558/sq.>) Partiamo quindi da un'analisi del Decreto, per poi passare a una rassegna degli altri provvedimenti già in vigore, segnalando invece che **per quanto riguarda gli argomenti di nostra competenza e quindi di maggiore interesse (ammortizzatori sociali e mercato del lavoro) sono attesi ulteriori provvedimenti questa settimana.**

Il nuovo Decreto, di fatto, abolisce ogni distinzione tra aree geografiche (quella prevista dal precedente DPCM 8 marzo 2020 è rimasta in vigore per soli due giorni), **introducendo misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**, che può essere considerato una intera "zona arancione", estendendo a tutte le regioni le misure precedentemente previste per la Lombardia e altre 14 province (e quindi al momento le disposizioni sono valide fino al 3 aprile 2020).

Mentre "sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", **il provvedimento non prevede il divieto assoluto di circolazione**. Ci si può muovere per comprovate ragioni lavorative, sanitarie, urgenti ed è consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza (a eccezione dei soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, per i quali vige il divieto assoluto di mobilità). **Non è sancito un blocco produttivo, dei servizi o delle merci.**(caldeggiato in queste ultime ore dai presidenti di Regione Lombardia e Veneto). Questo ultimo punto determina una situazione complessa da gestire a livello sindacale per fronteggiare un processo di riduzione delle attività e degli spostamenti delle persone in presenza di formale continuità produttiva e dei servizi

pubblici. La conferma di questa previsione del DPCM è arrivata con la [ordinanza interpretativa n. 646 del Capo Dipartimento della Protezione Civile dell'08 marzo](#): "**Le disposizioni del decreto... si applicano alle sole persone fisiche. E' esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate**" e ancora: "**non prevede limitazioni all'attività degli uffici pubblici**".

Sindacalmente significa che nel rapporto con le imprese e le Istituzioni occorrerà lavorare per concordare l'utilizzo di tutti gli strumenti contrattuali e legislativi disponibili (ammortizzatori sociali, lavoro a distanza ecc.).

Per quanto riguarda il tema fondamentale degli **ammortizzatori sociali**: il governo ha deciso di rinviare le misure ad altro provvedimento. Oggi stesso dovrebbe essere votata in Parlamento la deroga al pareggio di bilancio che permette di varare i **7,5 miliardi annunciati (ma la cifra potrebbe essere superiore) e rendere così possibili e finanziati l'insieme dei provvedimenti indicati dal Governo, con l'impegno che ci è stato per ora confermato che essi avranno decorrenza retroattiva a partire dal 23 febbraio 2020.** Non appena avremo contezza delle misure approvate provvederemo a darvene opportuno riscontro. Per quanto riguarda il FIS rimandiamo all' articolo seguente e informazioni più dettagliate sono state già trasmesse ai direttori.

Non sappiamo infatti quali saranno le misure adottate, anche se si può ipotizzare che ricalcheranno quelle che la scorsa settimana erano state previste per la zona rossa, e quindi, per sommi capi: modifiche agli ammortizzatori ordinari e straordinari per agevolare l'accesso e darne un'interpretazione estensiva, introduzione di misure straordinarie rivolte a chi non è coperto da ammortizzatori.

Altro provvedimento di sicuro interesse è la **Direttiva del Ministero dell'Interno** con cui si impartiscono ai prefetti istruzioni per lo svolgimento dei controlli. Come detto, "**gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche da Arma dei carabinieri e polizie municipali.**"

L'attività delle nostre sedi. Domenica, dopo quella di CGIL nazionale, è stata trasmessa una nota della Segreteria di CGIL Lombardia: "**dobbiamo garantire le attività di tutela, coscienti della necessità, che il DPCM nei fatti impone, di un rallentamento. Per questo riteniamo che le sedi delle Camere del Lavoro decentrate - usando prioritariamente come principio le sedi ministeriali INCA - debbano mantenere l'attività, prevedendo criteri di rotazione e presenza tra compagni e compagne della tutela individuale**

segue pag. 3

e dell'insieme dell'apparato della CGIL. Sarà cura della struttura territoriale, in accordo con i responsabili della tutela individuale, definirne le modalità operative".

Particolare disposizione è stata impartita invece, come da nota nazionale, agli **attivisti SPI con età superiore a 65 anni: per costoro è disposto l'obbligo di non presentarsi nelle sedi sindacali per prestare la propria attività volontaria**. Anche in ragione di ciò si rende necessario, fermo restando le attività e le titolarità delle categorie, prevedere un contributo delle stesse nell'apertura delle sedi, dell'accoglienza e di tutta l'attività necessaria.

Tutela INAIL: come sapete gli operatori sanitari sono in prima fila e non sempre lavorano in condizioni ottimali di protezione individuale. Si registrano molti casi di positività con sintomatologie più o meno gravi. Si pone quindi per questi lavoratori il problema dell'attivazione della tutela assicurativa INAIL. Premesso che non sarà mai possibile avere la certezza del preciso momento infettante e della sicura fonte di contagio, è **evidente che chi si trova ad operare in strutture sanitarie ha una probabilità di rischio di contrarre il virus superiore a quello della popolazione comune: in termini medico-legali è soggetto ad un rischio generico aggravato e pertanto a nostro avviso rientra nella copertura INAIL**. Al momento siamo tuttavia in una fase di valutazione e vi daremo conto in futuro di eventuali nuove indicazioni, anche sulla base di confronti già programmati tra INCA nazionale e la Direzione Centrale INAIL.

Emergenza coronavirus - accesso al Fondo di Integrazione Salariale D.Lgs. 148/2015

L'evolversi della situazione relativa all'epidemia Covid-19 e delle conseguenti misure previste per limitarne gli effetti sta determinando un aumento di domande e consulenze relative alle prestazioni richiedibili per fronteggiare le sospensioni e le chiusure delle attività.

In particolare quanto riguarda il FIS, anche su sollecitazione di diverse nostre categorie sindacali, abbiamo avviato un'interlocuzione con la Direzione Regionale INPS Lombardia in ordine a una serie di quesiti sulla possibilità di fruire del FIS (**Fondo di Integrazione Salariale**), forse lo strumento meno noto alle nostre strutture e per cui pertanto riteniamo utile fornirvi un riepilogo a titolo informativo e conoscitivo, visto che se ne parlerà molto nei prossimi giorni, anche **se nessun adempimento procedurale e amministrativo è al momento in capo al patronato**.

Il FIS, in vigore dal 1 gennaio 2016, obbliga tutte le **aziende che occupano più di 5 dipendenti** e che **non hanno accesso agli ammortizzatori strutturali** (CIGO e CIGS) e sono altresì **privi dei fondi di solidarietà bilaterali e fondi alternativi** ad aderirvi. Le quote contributive (0,45 o 0,65 a seconda del numero di dipendenti) sono ripartite tra lavoratori e datori di lavoro nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

Al datore di lavoro spetta, altresì, il pagamento del contributo addizionale pari al 4% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

La direzione regionale INPS Lombardia ha indicato che le causali per la concessione dell'assegno ordinario sono regolate dalla [circolare INPS n.176/2016](#) al p.to 5.2 e della [circolare INPS n.130/2017](#) al p.to 2.

Ha aggiunto poi **che il quadro normativo di riferimento per gli ammortizzatori sociali in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivanti dall'emergenza da COVID-19 è in evoluzione e si è in attesa di ulteriore circolare di chiarimento**.

Dimensione	Prestazioni	Durate	Esame congiunto
Da > di 5 fino a 15 dipendenti	Assegno di solidarietà	Max 12 mesi	Alla comunicazione dell'azienda segue l'esame congiunto che deve concludersi con l'accordo obbligatorio.
> di 15 dipendenti.	Assegno di solidarietà	Max 12 mesi	Alla comunicazione dell'azienda segue l'esame congiunto che deve concludersi con l'accordo obbligatorio.
	Assegno ordinario	Max 6 mesi.	Alla comunicazione dell'azienda segue l'esame congiunto senza obbligo di arrivare all'accordo.
Causali	Per l'assegno ordinario, la causale adatta alle situazioni dovute ai provvedimenti governativi è: <ul style="list-style-type: none"> situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti. L'assegno di solidarietà è per evitare le eccedenze di personale.		

In questa tabella un breve riepilogo delle prestazioni del FIS.

Rispondendo ai nostri quesiti, INPS ha precisato che **le prestazioni erogate dal FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. La vigente normativa non richiede che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato**, quindi, le prestazioni spettano anche ai lavoratori subordinati a tempo determinato. Con la cessazione del rapporto di lavoro, venendo meno l'obbligo della prestazione lavorativa e cessa anche la prestazione.

La vigente normativa non prevede l'obbligo per i lavoratori interessati di fruire prima di accedere alle prestazioni erogate dal FIS, delle ferie maturate.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia, a quanto previsto dal p. 2.5.1 e p. 3.3.1 della circolare INPS n.130/2017.

INPS: disponibile la C.U. 2020

La Certificazione Unica (CU) 2020, relativa ai redditi percepiti nel 2019, è disponibile per chi ha Inps come sostituto di imposta. Per scaricarla accedere al servizio online con le proprie credenziali (CIE, SPID, PIN o CNS) oppure utilizzare il servizio Cedolino della pensione. In alternativa, la CU può essere ottenuta tramite:

- Contact center: 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06.164164 da rete mobile. La certificazione sarà spedita al domicilio del richiedente;
 - strutture territoriali dell'INPS direttamente allo sportello o tramite le postazioni self-service;
 - enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
 - posta elettronica certificata inviando la richiesta a: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it con copia del documento di identità del richiedente. La CU sarà inviata alla casella PEC utilizzata per la richiesta;
 - comuni e altre PP.AA. che hanno sottoscritto un protocollo per l'attivazione di punti cliente di servizio.
- Per i cittadini di oltre 80 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, è attivo il servizio "Sportello Mobile" che prevede l'invio di un'apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della CU a casa. I pensionati residenti all'estero possono richiedere la certificazione telefonando al numero (+39) 06.59058000 o allo (+39) 06.59053132, dalle 8 alle 19 (ora italiana).

La CU può essere richiesta anche da persona delegata o dagli eredi del titolare deceduto. Nel primo caso, sono necessarie la delega sottoscritta dal richiedente per autorizzare l'Istituto a rilasciare il documento e copie dei documenti di riconoscimento di interessato e delegato. L'erede deve, invece, presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e copia dei documenti di riconoscimento propri e del dante casa.

Legge ERP Regione Lombardia

Illegittimo il requisito dei 5 anni di residenza o di lavoro

È illegittimo il requisito della residenza o dello svolgimento di una attività lavorativa «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda» nella Regione Lombardia per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la [sentenza n° 44/2020](#) resa nota il 9.03.2020, cassando in questo modo l'art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 16/2016.

Il tutto **ha origine da un ricorso presentato da CGIL Lombardia, Asgi, Naga e da un ricorrente al Tribunale di Milano** che poi aveva rinviato la questione alla Corte Costituzionale. Nella sentenza si legge che *... "è irragionevole il requisito della residenza ultra quinquennale previsto dalla norma della Regione Lombardia per accedere al beneficio dell'alloggio ERP: l'obiettivo della norma è il soddisfacimento del bisogno abitativo e non vi è alcuna connessione tra questo aspetto e il requisito della residenza protratta".*

L'esclusione di coloro che non abbiano risieduto nella regione nei cinque anni precedenti la domanda di alloggio non dà il segno della valutazione del bisogno abitativo che il servizio ERP dovrebbe soddisfare.

Il requisito rappresenta invece una soglia di sbarramento che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente la situazione di bisogno o di disagio del richiedente. In questo modo i soggetti più bisognosi sono esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità di insediamento nel territorio lombardo. Ciò vale anche in riferimento allo svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda: **va contro la funzione sociale del servizio ERP prevedere il requisito dell'occupazione ultraquinquennale come soglia rigida di accesso.** Significa negare la valutazione dello stato di bisogno nella concessione del beneficio, anzi comporta la sua negazione proprio ai soggetti economicamente più deboli.

Coronavirus

Chiusura degli Uffici Immigrazione delle Questure

La [circolare del Ministero dell'Interno del 9.03.2020](#) dispone la chiusura temporanea al pubblico degli uffici immigrazione destinati al rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno. Verranno invece garantite le attività relative all'espulsione degli stranieri irregolari e alla ricezione della manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale.

Nella circolare si legge che il Ministero si impegna a chiedere a Poste Italiane lo slittamento di 30 giorni degli appuntamenti calendarizzati. Conviene verificare sul [portaleimmigrazione.it](#) se effettivamente sono disponibili i nuovi appuntamenti, utilizzando la user-id e la password riportate sulle ricevute rilasciate dalle POSTE.

Sospensione termini: i chiarimenti del Ministero dell'Interno

La [circolare del Ministero dell'Interno del 06.03.2020](#) fornisce ulteriori chiarimenti rispetto a quanto stabilito dall'art. 9 del DL 9/2020.

La circolare, oltre a confermare la sospensione per 30 giorni dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi di rinnovo dei permessi di soggiorno, dà facoltà alle Questure di chiedere lo slittamento massivo delle convocazioni previste per il fotosegnalamento e i rilievi fotodattiloscopici e il ritiro del titolo di soggiorno, attraverso una procedura concordata dal Ministero con Poste Italiane.

Il termine massimo del rinvio delle convocazioni è di 4 settimane. Il cittadino straniero sarà informato del posticipo della convocazione e della data di quella successiva, attraverso un sms inviato da Poste.

La circolare dispone inoltre, che tale sospensione trova applicazione anche per la registrazione delle domande di protezione internazionale, evidenziando che dovrà essere consentito al cittadino straniero la possibilità di formalizzare la manifestazione di volontà di richiedere asilo ai fini della sua regolare permanenza sul territorio nazionale, ferme restando le procedure di identificazione.

Limitazioni dell'attività giudiziaria

Il [DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11](#) contenente "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" ha previsto all'art. 1 il **rinvio d'ufficio sino al 22.03.2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari**, ad eccezione tra gli altri, dei procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia; dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea.

Tali eccezioni sono previste anche per il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 (art. 2). Per approfondimenti si rinvia al [comunicato](#) del Ministero della Giustizia. Per i procedimenti riguardanti la protezione internazionale e i trasferimenti Dublino si consiglia di riferirsi alle decisioni che gli Uffici Giudiziari assumeranno in merito.

Validità della tessera sanitaria

L'[art. 12 del DL 9/2020](#) prevede che **la validità delle tessere sanitarie è prorogata al 30 giugno 2020**, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). La proroga non è efficace per la tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la ASL di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale [www.sistemats.it](#), la copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)